

PROCEDURA ANTI MARKET ABUSE			
DOCUMENTO		TIPO	
CODICE	TITOLO	Gestione	Registrazione
PAMA-04	Linee Guida Operazioni con Parti Correlate	X	

Emesso da	Data	Verificato da	Data	Approvato da	Data
Amministratore Delegato	Nov. '10	Organismo di Vigilanza	Nov. '10	Consiglio di Amministrazione	Nov. '10
Paolo Morfino		Fabrizio Meo		Giuseppe Morfino	
Distribuzione					
Intera Organizzazione					

Versione	Data	Modifiche
1.0	11 Novembre 2010	Emissione



1. SCOPO

- 1.1 Le presenti Linee Guida (di seguito, le “**Linee Guida**”) individuano le operazioni “*particolarmente significative*”, le “*operazioni atipiche o inusuali*” e le “*operazioni con parti correlate*” di cui Fidia S.p.A. (di seguito, “**Fidia**” o la “**Società**”) sia parte, disciplinandone l’*iter* di realizzazione al fine di garantirne la correttezza sostanziale e procedurale.

2. FONTI

2.1 Il presente documento è formulato avendo riguardo alle seguenti fonti

- (a) l’articolo 1, comma 1, lett. f) del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il “**Codice**”), il quale prevede, tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione esamini ed approvi le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- (b) l’articolo 9, comma 1 del Codice, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per il Controllo Interno, stabilisca le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dall’emittente o dalle sue controllate con parti correlate e definisca in particolare le specifiche operazioni (ovvero determini i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso Comitato per il Controllo Interno;
- (c) l’articolo 2391 *bis* del Codice Civile, secondo cui gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo i principi generali indicati da Consob, regole che assicurino la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendano noti nella relazione sulla gestione;
- (d) il Regolamento recante disposizioni in materia di parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 così come modificata con successiva delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento**”).

3. DEFINIZIONI

3.1 Parti Correlate

Sulla base del Regolamento ed ai fini delle presenti Linee Guida,

- (a) per “**Operazioni con Parti Correlate**” si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate (come *infra* definite), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo. Si considerano comunque incluse nelle Operazioni con Parti Correlate:
 - (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione e di scissione non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
 - (ii) ogni decisione relativa alla assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi dei consigli di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.



- (b) Per “**Parti Correlate**” si intendono:
- (i) i soggetti che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - controllano la Società, ne sono controllate o sono sottoposti a comune controllo;
 - detengono una partecipazione in Fidia tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - esercitano il controllo su Fidia congiuntamente con altri soggetti;
 - (ii) i soggetti collegati alla Società;
 - (iii) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all’esercizio e funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Società;
 - (iv) gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nei paragrafi (i), (ii), e (iii);
 - (v) qualsivoglia ente nel quale uno dei soggetti di cui ai paragrafi (iii) e (iv) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
 - (vi) una *joint venture* partecipata dalla Società;
 - (vii) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società o di una qualsiasi altro ente ad essa correlata.

Tra i soggetti di cui al paragrafo (b)(iii) che precede si intendono compresi quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività delle società, compresi gli amministratori della società stessa.

Per “*stretti familiari*” si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all'emittente, o esserne influenzati, nei loro rapporti con l'emittente medesimo, tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Per “*joint venture*” si intende un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono una attività economica sottoposta a controllo congiunto.

- (c) Per “**Controllo**” si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un ente al fine di ottenere benefici dalla sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un ente, a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il Controllo, inoltre, esiste anche quando un soggetto possieda la metà o una quota minore dei diritti di voto esercitabili in assemblea a condizione che il soggetto interessato abbia:



- (i) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
 - (ii) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'ente in forza di uno statuto o di un accordo;
 - (iii) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dall'equivalente organo di governo societario e il controllo dell'ente è detenuto da quel consiglio o organo;
 - (iv) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario ed il controllo dell'ente è detenuto da quel consiglio o organo.
- (d) Sono considerate **“Collegate”** le società sulle quali un'altra società eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto. L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un ente senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o diversi accordi.

L'esistenza di una influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione o nell'organo equivalente della partecipata;
 - (ii) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
 - (iv) l'interscambio di personale dirigente;
 - (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
- (e) Sono considerate **“Operazioni di Importo Esiguo”** le Operazioni con parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a della società non superi, per ciascuna operazione, Euro 10.000,00.

I soggetti indicati nei paragrafi precedenti forniscono a Fidia le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime.

4. OPERAZIONI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE

- 4.1 Devono essere considerate **“Operazioni Particolarmente Significative”** le operazioni con parti non correlate aventi un significativo rilievo patrimoniale economico o finanziario per la Società, che per corrispettivo, qualità della controparte, oggetto, modalità e tempi di realizzazione possono essere rilevanti ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale.
- 4.2 Tali operazioni anche se rientranti tra i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione sono sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio stesso, quando eccedano l'importo di 5.000.000,00 di Euro o il 10% del fatturato consolidato del Gruppo Fidia relativo all'esercizio precedente a quello in cui avvengano le transazioni considerate nel



caso in cui sia superiore a 5.000.000,00. Il Consiglio di Amministrazione riceve a tal fine un'adeguata informazione sulla natura e sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, nonché sull'interesse e sulle motivazioni sottostanti.

- 4.3 Il compimento delle Operazioni Particolarmente Significative non è invece subordinato alla preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora non vengano superate le soglie di cui al precedente paragrafo 4.2.
- 4.4 L'esame e la valutazione del Consiglio di Amministrazione, nonché la preventiva approvazione nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 4.2, riguarda anche le Operazioni Particolarmente Significative che sono concluse secondo le condizioni standard previste dall'*Intercompany Manual*.
- 4.5 Le Operazioni Particolarmente Significative hanno ad oggetto anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate, risultino comunque collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

5. OPERAZIONI ATIPICHE O INUSUALI

- 5.1 Devono essere considerate "**Operazioni Atipiche o Inusuali**", ai sensi della comunicazione Consob 6064293 del 28/07/2006 quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. Non si considerano atipiche o inusuali le operazioni con le società controllate concluse in conformità ai parametri indicati nell'*Intercompany Manual*.
- 5.2 Tale definizione di operazioni atipiche o inusuali fa riferimento a parametri generali subordinati comunque ad una valutazione soggettiva in concreto
- 5.3 Le suddette operazioni in quanto significative e poste in essere anche tramite società controllate, rientrano di regola nella competenza del Consiglio di Amministrazione.
- 5.4 Il Consiglio di Amministrazione, in caso di Operazioni che presentino dubbi con riferimento alla loro qualificazione come Atipiche o Inusuali è tenuto a consultare prontamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato di Controllo Interno.
- 5.5 Questi ultimi, valendosi anche, ove occorra, di professionisti esperti della materia, sono tenuti a rilasciare il loro parere vincolante entro 15 giorni dalla segnalazione.
- 5.6 In pendenza di tale parere il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di astenersi dal deliberare su tale Operazione.

6. INTERCOMPANY MANUAL

- 6.1 Le prestazioni di servizi di assistenza e le vendite di macchinari o controlli numerici che avvengano tra Fidia e le società controllate o tra società controllate sono regolate – oltre che dalle presenti Linee Guida – anche dal *Intercompany Manual* (Allegato 1).



7. LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1 Premesso che le Operazioni con Parti Correlate possono rivestire i caratteri di Operazioni Particolarmente Significative nonché di Operazioni Atipiche o Inusuali, si osservano, per il loro compimento, i seguenti criteri.

7.2 Le Operazioni sono in ogni caso eseguite con i criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Per “*correttezza sostanziale*” si intende la correttezza dell’operazione dal punto di vista economico; per “*correttezza procedurale*” si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell’operazione.

(a) Operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

Devono essere considerate di maggiore rilevanza le operazioni in cui uno degli indici di rilevanza applicabili a seconda della specifica operazione tra l’indice di rilevanza del controvalore, l’indice di rilevanza dell’attivo e l’indice di rilevanza delle passività superi la soglia del 5%.

Il Comitato di Controllo Interno di Fidia (il “**Comitato**”), composto esclusivamente da Amministratori non correlati, in maggioranza indipendenti, esprime un parere motivato non vincolante sull’interesse della società al compimento dell’operazione.

Per le operazioni di competenza assembleare, il Comitato deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.

Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, la Società ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, presso la sede sociale un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società

Il comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Il comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.

Sono “*amministratori indipendenti*” gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del Testo Unico o stabiliti da normative di settore applicabili alla attività svolta da Fidia.

All’organo competente a deliberare sull’operazione e al comitato sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.



Laddove previsto dallo statuto, per le materie di competenza assembleare, in caso di parere contrario fornito dal comitato, l'operazione può comunque essere compiuta, purché sia adottata una delibera assembleare ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile e non vi sia il voto negativo della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione e rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Laddove la previsione di cui al paragrafo precedente non sia contenuta nello statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà includere nella proposta di deliberazione assembleare una previsione che consenta al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo ove consti il voto favorevole della maggioranza di cui al precedente paragrafo.

I verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare, ove possibile, adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono una completa informativa trimestrale sull'esecuzione delle operazioni.

(b) Redazione del documento informativo

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, la Società predispone un documento informativo il quale dovrà riportare le seguenti informazioni:

- (i) descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- (ii) indicazione delle Parti Correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, natura della correlazione, natura e interessi delle parti nell'operazione;
- (iii) indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'operazione;
- (iv) modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili;
- (v) l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, la Società dovrà indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e la Società, i soggetti che ne detengono il controllo, le società da essa controllate o soggette a comune controllo, gli amministratori delle società sopra indicate, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza;
 - i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;



- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

I pareri degli esperti indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove - sulla base dei metodi valutativi utilizzati - sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, la Società dovrà confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza di Fidia, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli;

- (vi) gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili;
- (vii) possibili variazioni dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate, in conseguenza dell'operazione;
- (viii) nel caso di operazioni ove le Parti Correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società, l'indicazione delle informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai soggetti sopra individuati e degli interessi di questi



ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE¹;

- (ix) l'indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, la Società dovrà fornire anche i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni.

Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti paragrafi dovranno essere fornite anche con riferimento a tutte le predette operazioni.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Contestualmente alla diffusione al pubblico, Fidia trasmette alla Consob il documento informativo ed i pareri degli esperti indipendenti mediante il meccanismo previsto dall'articolo 65 del Regolamento Emittenti.

- (c) Ulteriori obblighi informativi e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, Testo Unico

Nel caso in cui le Operazioni con Parti Correlate siano soggette agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1 del Testo Unico, nel comunicato da diffondere al pubblico dovranno essere contenute anche le seguenti informazioni:

- (i) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;

¹ Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari



- (ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (iii) se l'operazione superi o meno le soglie di rilevanza;
- (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si sia avvalsa di un caso di esclusione;
- (v) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

Fidia dovrà, inoltre, fornire nella relazione intermedia sulla gestione e in quella annuale tutte le informazioni relative a:

- singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

(d) Operazioni di minore rilevanza con parti correlate

Il Comitato, prima dell'approvazione dell'operazione, esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

Il comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

All'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

I verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono una completa informativa trimestrale sull'esecuzione delle operazioni.

Un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere dovrà esser messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.



(e) Delibere quadro

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.

In tale ipotesi, le disposizioni dei precedenti articoli 7.2 a) e 7.2 d) non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del consiglio di amministrazione, a condizione che la delibera:

- (i) abbia efficacia non superiore ad un anno;
- (ii) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
- (iii) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
- (iv) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni.

Con cadenza trimestrale, il presidente o uno degli amministratori delegati informano il consiglio di amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

(f) Casi di esclusione

Le procedure sopra descritte non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma del Codice Civile. Non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Non sono soggette alla disciplina per le Operazioni con Parti Correlate nemmeno le operazioni di importo esiguo e quelle, che non sono di competenza assembleare, adottate in caso di urgenza, in conformità a quanto previsto dallo Statuto. Con riferimento a queste ultime, è obbligatorio che:

- (i) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (ii) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) la relazione e le valutazioni di cui al paragrafo (iii) che precede siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II,



Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo;

- (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Per le operazioni urgenti di competenza dell'assemblea, in presenza di una previsione statutaria, l'esenzione è applicabile solo ai casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali a condizione che:

- (i) L'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (ii) la relazione e le valutazioni di cui al paragrafo (i) che precede siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo;
- (iii) se le valutazioni di cui al paragrafo (i) che precede sono negative viene adottata una delibera assembleare ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile e non vi sia il voto negativo della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione e rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto

Sono, inoltre, escluse dalla applicazione della disciplina per le Operazioni con Parti Correlate le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. La Società dovrà comunicare a Consob, entro 7 giorni, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza che hanno beneficiato dell'esclusione e dovrà indicare nella relazione di semestrale di gestione ed in quella annuale quali tra le operazioni ordinarie siano state concluse avvalendosi dell'esclusione.

Le disposizioni relative alle Operazioni con Parti Correlate, fermi gli obblighi di informazione da adempiere all'interno della relazione intermedia sulla gestione e nella relazione di gestione annuale, non si applicano alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi (di altre Parti Correlate alla Società), qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure di cui alle presenti Linee Guida. A tal proposito non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

Si considerano inoltre esclusi dalla applicazione delle procedure di cui alle presenti Linee Guida, gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali, fermo restando gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 2341 *ter* del Codice Civile e dall'articolo 109 *bis* del Testo Unico.



8. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLE PRESENTI LINEE GUIDA

- 8.1 L'inosservanza degli obblighi prescritti dalle presenti Linee Guida da parte dei soggetti che rivestano la carica di amministratore o sindaco o che svolgano funzioni di direzione nella Società o nelle società controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.
- 8.2 Al Collegio Sindacale spetta il compito di vigilare sulle regole adottate con le presenti Linee Guida e di riferirne nella relazione nell'Assemblea.

9. ENTRATA IN VIGORE

- 9.1 La presente procedura entrerà in vigore il 1 gennaio 2011.
